



**CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI FORLÌ-
CESENA E LA PROVINCIA DI RAVENNA PER LA
GESTIONE DELLA CIRCOLAZIONE E PER LA
MANUTENZIONE DEI PONTI SULLE STRADE
PROVINCIALI DI CONFINE DEI RISPETTIVI
TERRITORI**



L'anno 2017, addì ____ (____), del mese di _____, presso la sede della Provincia di Forlì-Cesena, in Forlì Piazza Morgagni n. 9;

fra i Signori:

- Dott. Mauro Maredi, in qualità di Dirigente del Servizio Tecnico Infrastrutture e Trasporti della Provincia di Forlì-Cesena, codice fiscale n. 80001550401;

- Ing. Paolo Nobile, in qualità di Dirigente del Settore Lavori Pubblici della Provincia di Ravenna, codice fiscale n. 00356680397;

PREMESSO che

- ai fini della razionale gestione e manutenzione del patrimonio stradale posto in prossimità del confine amministrativo tra i territori della Provincia di Forlì-Cesena e della Provincia di Ravenna è opportuno concordare e programmare buone prassi operative che contribuiscano a garantire un idoneo livello di sorveglianza, di rapidità di intervento, in caso di necessità e di funzionalità nell'organizzazione della circolazione stradale;
- a servizio delle reti stradali provinciali esistono due importanti ponti realizzati in conglomerato cementizio armato come di seguito indicato:

| | Forlì-Cesena | | Ravenna | |
|---------------|--------------|-----------------------|-------------|--------------|
| Corso d'acqua | Comune | S.P. | Comune | S.P. |
| Montone | Forlì | 1 "Villafranca" | Russi | 4 "Prada" |
| Marzeno | Modigliana | 20 "Tramazzo-Marzeno" | Brisighella | 16 "Marzeno" |

- il manufatto sul torrente Marzeno fu realizzato dalla Provincia di Forlì-Cesena sulla base della Convenzione approvata con Delibera del Consiglio Provinciale di Forlì-Cesena n. 46 del 28.04.1990;
- il manufatto sul fiume Montone fu realizzato dalla Provincia di Ravenna sulla base della Convenzione approvata con Delibera del Consiglio Provinciale di Ravenna n. 287 del 20.07.1982;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1- Oggetto della Convenzione

La presente convenzione è stipulata ai sensi dell'art.30 del decreto legislativo 267/2000 tra la Provincia di Forlì-Cesena e la Provincia di Ravenna, per la gestione della circolazione e per la manutenzione di due ponti posti al confine amministrativo delle due Province, citati nella premessa.

Art. 2 - Gestione della circolazione

La gestione della circolazione sui ponti di confine oggetto della presente convenzione, si intende disciplinata mediante provvedimenti a carico rispettivamente di:

- Ponte sul fiume Montone: Provincia di Ravenna;
- Ponte sul torrente Marzeno: Provincia di Forlì-Cesena.

Ogni provvedimento sarà predisposto ed emesso dall'Amministrazione cui è attribuita la competenza, previa consultazione per le vie brevi tra i tecnici addetti delle due Province.

Art. 3 - Attività di manutenzione ordinaria sui manufatti

Al fine di garantire la corretta funzionalità e quindi sicurezza dei due manufatti si conviene sull'importanza di una corretta e costante attività di manutenzione ordinaria.

Rientrano nella manutenzione ordinaria ricorrente, i lavori per i quali è possibile una programmazione ciclica.

Le attività di manutenzione ordinaria saranno svolte a totale carico delle Amministrazioni secondo la seguente ripartizione:

- Ponte sul fiume Montone: Provincia di Ravenna;
- Ponte sul torrente Marzeno: Provincia di Forlì-Cesena.

Art. 4 - Attività di manutenzione straordinaria sui manufatti

Questo tipo di manutenzione ha un andamento periodico discontinuo.

A seguito del controllo tecnico, qualora i tecnici incaricati ne ravvisino la necessità, potranno predisporre, di comune accordo, studi di fattibilità e perizie tecnico estimative per programmare i lavori di manutenzione straordinaria ritenuti opportuni.

In linea generale, salvo casi particolari, le spese relative ai lavori di manutenzione straordinaria saranno suddivisi in parti uguali fra le due Amministrazioni provinciali.

Una volta che le due Province abbiano concordato di programmare i lavori, i vari livelli di progettazione e la direzione degli stessi, saranno svolti dall'ufficio tecnico dell'Amministrazione che ha in carico la manutenzione del ponte come convenuto all'art. 3, previo preventivo e continuo confronto con l'ufficio tecnico dell'altra Amministrazione.

I progetti saranno approvati da entrambe le Province.

Art. 5 - Modalità di controllo dei manufatti

Le due Province concordano di sottoporre a controllo tecnico di tipo speditivo i due ponti citati, con la frequenza che riterranno più opportuna, sui manufatti rispettivamente:

- Ponte sul fiume Montone: a carico di Provincia di Ravenna;
- Ponte sul torrente Marzeno: a carico di Provincia di Forlì-Cesena.

Il controllo tecnico sarà inoltre disposto in occasioni di particolari eventi calamitosi come ad esempio: sismi significativi, piene idrauliche rilevanti, incidenti stradali che abbiano cagionato importanti impatti con le infrastrutture stradali.

In tal caso i tecnici di una delle due Amministrazioni promuoveranno il sopralluogo dandone comunicazione alla corrispondente Amministrazione.

Il controllo tecnico è volto all'esame di: segnaletica orizzontale e verticale, pavimentazione stradale, parapetti, barriere di sicurezza, giunti di dilatazione, impalcati, (travi principali, traversi, soletta), appoggi, baggioli, pulvini, pile, spalle, muri paraghiaia, fondazioni, (per quanto ragionevolmente possibile), dispositivi per la raccolta ed evacuazione delle acque meteoriche, rilevati delle rampe di raccordo con il relativo corpo stradale.

Nel caso sia ritenuto necessario, al controllo tecnico speditivo potrà seguire un controllo strutturale accurato, con prove di carico dell'impalcato e/o prove dinamiche che misurino la rispondenza del ponte all'eccitazione dinamica, controllando che il periodo fondamentale sperimentale sia confrontabile con quello teoricamente atteso.

Art. 6 - Interventi urgenti

I tecnici delle due Amministrazioni qualora ravvisino potenziali condizioni di pericolo per la stabilità di qualunque elemento strutturale del manufatto e quindi rischi per la sicurezza della circolazione, hanno l'obbligo di attuare ogni possibile misura di tutela, in deroga alle disposizioni della presente convenzione.

Tempestiva comunicazione relativamente alle condizioni riscontrate sarà inviata alla rispettiva Amministrazione, comunque non oltre 24 ore dal riscontro delle criticità.

Art. 7 - Durata della Convenzione

La presente convenzione ha la durata di anni 10 (dieci), con decorrenza dalla data di sottoscrizione della stessa, salvo disdetta da darsi da una parte all'altra, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno oppure posta elettronica certificata (PEC), entro il 31 marzo di ogni anno. Allo scadere del decimo anno la convenzione potrà, comunque, essere rinnovata.

Art. 8 - Registrazione e bolli

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo, trattandosi di atto scambiato da Pubbliche Amministrazioni e, per sua natura, è esente dall'applicazione dei diritti di segreteria, in quanto l'accordo disciplina azioni e partecipazioni di interesse comune ed è necessario e presupposto all'attivazione dei vari procedimenti amministrativi che saranno

iniziati d'ufficio. E' altresì esente dall'obbligo di registrazione ai sensi dell'art. 3, lett. a), della Tabella allegata al D.P.R. n. 131/86.

Art. 9 - Atti attuativi

I soggetti contraenti convengono di dare attuazione alla presente convenzione per la fase di realizzazione dei lavori di cui all'art. 4 con successivi atti attuativi che definiscano i rapporti finanziari e tecnico-gestionali.

Art. 10 - Domicilio

Ad ogni effetto e conseguenza di legge, i contraenti eleggono domicilio presso le rispettive sedi istituzionali: Piazza Morgagni n. 9 – Forlì, per la Provincia di Forlì-Cesena e Piazza Caduti per la Libertà, 2 – Ravenna, per la Provincia di Ravenna.

Art. 11 – Controversie

Per qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia, della presente convenzione, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di risoluzione in via bonaria. Ove il tentativo di conciliazione non riuscisse, le eventuali controversie saranno devolute alla giurisdizione del Tribunale competente.

Art. 12 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Forlì,

PROVINCIA DI RAVENNA

Ing. Paolo Nobile

PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA

Dott . Mauro Maredi